



1 CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO SENZA OPERATORE

Art. 1 CONDIZIONI GENERALI

1.1: Le presenti condizioni generali di contratto sono applicabili a tutti i noleggi di beni, macchine e/o di attrezzature senza operatore (esclusi quindi operatore, energia elettrica, lubrificanti e materiali di consumo); eventuali variazioni saranno valide ed efficaci tra le parti unitamente se convenute per iscritto.

Art. 2 PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

2.1: La presente scrittura, anche se sottoscritta dal personale e/o da agenti del Locatore, ha unicamente valore di proposta irrevocabile di contratto da parte del proponente Locatario per la durata di mesi 2. La direzione della società locatrice ha facoltà di accettare la presente proposta irrevocabile, con la più ampia libertà di modi e di forme (ed anche quindi per fatti concludenti), entro il termine di mesi 2 dalla data della stessa, termine durante il quale il proponente non ha facoltà di revocare la proposta.

2.2: L'eventuale versamento di somme da parte del proponente, prima che sia intervenuta accettazione da parte del Locatore, ha unicamente valore di deposito a garanzia e non di accettazione dell'ordine da parte del Locatore.

Art. 3 DESCRIZIONE DELLA MACCHINA E/O DELL'ATTREZZATURA NOLEGGIATA

3.1: La macchina e/o l'attrezzatura noleggiata è quella descritta nel documento di consegna e di trasporto (scheda tecnica macchina e/o attrezzatura) ed identificata con il numero di telaio e/o matricola; tale descrizione dovrà essere indicata in qualsiasi documento fiscale per il noleggio e/o per il trasporto.

3.2: La macchina e/o l'attrezzatura verrà noleggiata priva di utensili di consumo; questi ultimi verranno forniti e fatturati dal Locatore ai prezzi correnti dei medesimi.

Art. 4 RECESSO ANTICIPATO E MANCATA CONSEGNA

4.1: È facoltà del Locatore, anche se il contratto di noleggio è stato siglato, recedere senza preavviso dal contratto stesso prima della consegna della macchina e/o dell'attrezzatura e di non consegnarla; il Locatario, in tal caso, non avrà diritto di pretendere indennizzi o quant'altro dal Locatore, che sarà tenuto unicamente a restituire eventuali somme incassate, senza interessi.

Art. 5 DECORRENZA E DURATA

5.1: La durata di noleggio (durata minima) indicata in contratto è vincolante: questa potrà essere espressa in giorni, settimane o mesi.

5.2: La locazione decorrerà dal giorno della consegna e avrà la durata minima indicata nel contratto e comunque fino alla data di restituzione compresa; la mancata restituzione dei mezzi da parte del Locatario, con riserva di consenso preliminare del Locatore, è intesa come intenzione di proroga del contratto e comporterà il tacito rinnovo dello stesso per una durata uguale a quella minima stabilita.

5.3: In caso di recesso anticipato del Locatario o di risoluzione del contratto che sia dovuta a suo inadempimento, il medesimo sarà tenuto al pagamento integrale del valore del contratto, conteggiato fino alla scadenza minima contrattuale. E' inoltre fatto salvo, in tali ipotesi, il diritto del Locatore al risarcimento del maggior danno.

5.4: Il contratto si intende risolto ipso iure, ad esclusiva iniziativa del Locatore ex art. 1456 c.c., con le conseguenze sotto riportate, nonché quelle altresì di cui al successivo art.18 del presente accordo, in caso di:

mancato pagamento anche di una sola rata del canone di noleggio o mancato pagamento di eventuali addebiti per ripristini, costi e/o altro per ammontare pari ad almeno una rata di canone; elevazione di protesti a carico del Locatario; segnalazioni alla Centrale di allarme Interbancaria (CAI) a carico del Locatario; procedure esecutive, sequestro o altra forma di vincolo sui propri beni, a carico del Locatario o allorché lo stesso diventi insolvente; messa in liquidazione, volontaria o coattiva; variazioni nella natura giuridica del Locatario, nella sua composizione, nelle persone dei dirigenti, o comunque modifiche che importino diminuzione dell'efficienza dello stesso e/o della sua solvibilità; instaurazione di azione legale a carico del Locatore a seguito di contestazione di danni, maggiori costi e/o penali.

Laddove si verificasse una delle ipotesi sopra contemplate, il Locatore potrà invocare la risoluzione unilaterale del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c. mediante invio di comunicazione scritta al Locatario e avrà diritto di procedere all'immediato ritiro dei mezzi noleggiati, previo preavviso di 24 ore a mezzo e-mail o PEC al Locatario, il quale rinuncia a qualsiasi eccezione od opposizione al ritiro dei mezzi da parte del Locatore, per contro impegnandosi a restituire le macchine e/o le attrezzature in suo possesso e collaborare a tal fine, rinunciando a qualsiasi azione e/o pretesa, anche risarcitoria, in relazione al ritiro e/o in conseguenza di esso.

Qualora il Locatario non provveda alla restituzione o non consenta il ritiro delle macchine e/o delle attrezzature, per ogni giorno di ritardo verrà addebitato l'importo del canone contrattualmente previsto, calcolato pro die.

Laddove si verificasse una delle ipotesi sopra contemplate, diverranno inefficaci e verranno meno eventuali condizioni di dilazione di pagamento concesse in fase contrattuale e tutti i crediti del Locatore, anche se non ancora scaduti, diverranno immediatamente esigibili e dovranno essere saldati dal Locatario entro 24 ore dalla richiesta a mezzo e-mail o PEC del Locatore, con rinuncia del Locatario a qualsiasi eccezione od opposizione.

Il Locatore, decorso il predetto termine di 24 ore dalla richiesta, avrà diritto di incamerare il deposito a garanzia, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione, sino alla concorrenza dell'intero proprio credito, sia per canoni non pagati, che per costi e/o danni (anche per il fermo macchina e/o attrezzatura, per le spese di recupero, le riparazioni ed i ripristini), dal medesimo subito, sia per le causali di cui all'art.18 del presente contratto.

E' fatto, in ogni caso, salvo il diritto del Locatore ad ottenere il risarcimento del maggior danno.

Rimane ad esclusiva facoltà del Locatore la scelta di non risolvere il contratto e l'eventuale mancato esercizio di tale facoltà non comporta alcuna rinuncia in capo al Locatore.

5.5: Sono fatti salvi, in ogni caso, ogni diritto e/o facoltà attribuiti al Locatore ai sensi del successivo art.18, nonché il diritto del Locatore ad ottenere il risarcimento del maggior danno.

Art. 6 CONSEGNA E TRASPORTO

6.1: Il contratto di locazione avrà inizio con il ritiro del bene, della macchina e/o dell'attrezzatura noleggiata, direttamente presso la sede e/o filiale del Locatore o consegnata presso il luogo indicato dal Locatario in fase di contratto; il costo del trasporto, sia in andata che in ritorno, sarà a carico del Locatario. Il Locatore declina fin da ora ogni responsabilità inerente eventuali danni provocati al piano di transito per l'accesso al luogo di scarico del bene/macchinario locato.

6.2: I termini di consegna non sono vincolanti per il Locatore, che potrà posticiparli comunicandolo al Locatario, e questi non avrà diritto di pretendere indennizzi, danni o quant'altro dal Locatore, né di chiedere la risoluzione del contratto, per l'eventuale posticipazione della consegna. Il Locatario non potrà trattenere alcun importo dovuto al Locatore a titolo di risarcimento in caso di danni provocati dal vettore durante le fasi di consegna e/o ritiro (es. danni al piano transito, urti contro porticati, balconi, portoni, cancelli, ecc...).

6.3: In caso in cui il trasporto sia effettuato a cura del Locatario, anche se tramite terzo dal medesimo incaricato, tutte le responsabilità, dalla fase di carico, fissaggio e messa in sicurezza, alla fase di spedizione, transito e conseguente scarico, saranno a totale carico del Locatario stesso; quest'ultimo si assumerà in proprio, nei confronti del Locatore, ogni spesa ed il rischio per perdita o danneggiamento del bene, della macchina e/o dell'attrezzatura durante tutte le fasi, anche per atto o fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

6.4: Tutti i macchinari alimentati a carburante saranno consegnati con il serbatoio pieno e dovranno essere riconsegnati nello stesso stato; l'eventuale ripristino liquidi ed il relativo servizio saranno addebitati al Locatario.

6.5: All'atto del ritiro o della consegna del bene, della macchina e/o dell'attrezzatura, verrà sottoscritto il documento di consegna/trasporto, correlato di scheda uscita bene, macchina e/o attrezzatura, da parte del Locatario o dal vettore o da chi, comunque, dal Locatario incaricato (documentazione fotografica della macchina verrà fornita soltanto a seguito di preventiva richiesta scritta): la sottoscrizione del vettore o di chi, comunque, dal Locatario incaricato, equivarrà, ad ogni effetto, alla sottoscrizione del Locatario medesimo, impegnando lo stesso anche senza specifico incarico scritto.

6.7: Nel caso l'autista del Locatore, o del vettore da lui incaricato, sia trattenuto in cantiere oltre il tempo necessario alla normale attività di consegna o di ritiro del mezzo, verrà addebitato al Locatario, a partire dalla prima ora, un importo di €65/ora a titolo di recupero spese per sosta in cantiere.

6.8: Con la sottoscrizione del documento di consegna/trasporto (correlato di scheda uscita bene, macchina e/o attrezzatura), il Locatario dà atto che il bene, la macchina e/o l'attrezzatura consegnata sia in perfette condizioni di manutenzione, perfettamente funzionante ed idonea all'uso per cui è stata noleggiata, conforme alle normative di sicurezza secondo l'art. 72 del D.Lgs 81/08, corredata di tutta la documentazione richiesta in conformità con le direttive e le leggi vigenti e necessaria per il suo utilizzo (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, manuale d'uso e manutenzione, certificato di collaudo, certificazione CE, documenti di circolazione, manuale di verifica/controllo ove previsti), dotata di ogni accessorio eventualmente noleggiato con il bene, la macchina e/o l'attrezzatura, con i corretti livelli d'olio nei riduttori e centraline idrauliche, con gli pneumatici in buone condizioni di manutenzione, di pressione e non usurati, con struttura pulita ed integra. Il Locatario, il vettore e/o chi, comunque, dal Locatario incaricato (come sopra specificato) ha l'onere, a pena di decadenza, di verificare l'inesistenza di qualsiasi vizio o difetto della stessa, rilevando eventuali difetti o vizi per iscritto nel documento di consegna (scheda tecnica bene, macchina e/o attrezzatura); in difetto, qualsiasi successiva eccezione sarà preclusa per decadenza del Locatario dalla facoltà di proporla.

6.9: E' ad esclusivo carico del Locatario qualunque necessitante permesso di occupazione del suolo pubblico, di scorte tecniche, fuori peso, trasporti speciali, accesso e/o transito in zone a traffico limitato, salvo espresso accordo scritto pattuito fra le parti. Eventuali sanzioni che dovessero essere inflitte al Locatore per accessi, finalizzati alla consegna in zone a traffico limitato verranno addebitate al Locatario. Nel caso in cui il Locatore sia stato incaricato dal Locatario del disbrigo delle pratiche amministrative per la concessione dei permessi, incarico che il Locatore si riserva comunque di accettare mediante espressa comunicazione scritta, il servizio facoltativo supplementare di cui sopra verrà addebitato al Locatario come da modalità e termini convenuti.

Art. 7 RIFIUTO O MANCATO RITIRO DEL LOCATARIO

7.1: Qualora il Locatario rifiuti la consegna del bene, della macchina e/o dell'attrezzatura, o non si presenti a ritirarla nella data convenuta, il contratto di noleggio sarà risolto di diritto, rispettivamente al momento del rifiuto o trascorsi 2 giorni dalla data in cui la consegna sarebbe dovuta avvenire; il Locatario sarà tenuto al pagamento al Locatore di una penale pari al 100% dell'importo dell'intero valore del contratto, fatto salvo il diritto del Locatore a chiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni.

7.2: Nell'ipotesi in cui il Locatario non abbia provveduto, per circostanze non imputabili al Locatore, al ritiro del bene o ne abbia rifiutato il ritiro per cause non ascrivibili al Locatore medesimo o ne contesti l'avvenuto ritiro nonostante il Locatore abbia provveduto a mettere a disposizione il bene per la presa in consegna, il Locatario sarà tenuto, oltre al pagamento della penale di cui sopra, a corrispondere altresì integralmente i canoni di noleggio nel frattempo maturati, cui non potrà opporre eccezione alcuna, né eccepire tardivamente presunti mancati ritiri del bene stesso e tali canoni dovranno essere corrisposti al Locatore sino alla riconsegna, a cura e spese del Locatario, del bene noleggiato. Resta salva la facoltà del Locatore di risolvere il contratto con il Locatario cui farà seguito il diritto del Locatore medesimo di essere ristorato dal Locatario stesso di ogni danno patito.

Art. 8 CANONE DI NOLEGGIO

8.1: Il Locatore ha facoltà di fatturare i canoni di noleggio con le modalità temporali che più ritiene idonee, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali relative ai termini di pagamento. Il canone convenuto dovrà essere pagato presso la sede del Locatore, alle scadenze e con le modalità pattuite, e tali termini sono ritenuti essenziali. Qualsiasi contestazione in ordine al presente contratto non esonera il Locatario dall'obbligo di effettuare i pagamenti nei termini stabiliti. Il mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata del canone, così come il mancato pagamento di eventuali addebiti per ripristini, costi e/o altro, comporterà, ad iniziativa del Locatore, la risoluzione del presente contratto ex art. 1456 c.c.. In caso di mancato rispetto degli stessi, il Locatore ha facoltà, ed il Locatario autorizza espressamente sin da ora il medesimo, di sospendere il servizio assistenza cantiere e di procedere al blocco del bene, anche a distanza, tramite dispositivi satellitari, previa semplice comunicazione scritta, nonché di provvedere al ritiro del bene/macchinario locato e di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c.. Il Locatore non sarà in alcun caso responsabile nei confronti del Locatario per ogni e qualsiasi problematica, pregiudizio e/o danno derivante dalla sospensione del servizio assistenza cantiere, dal blocco del bene e conseguente fermo dello stesso (ad esempio per occupazione del suolo pubblico, danni da fermo cantiere, danni per mancata produzione, intralcio al traffico, incluse eventuali spese di rimozione, eccetera), nessuno escluso. In tal caso, nessun onere, indennizzo, danno o quant'altro potrà essere preteso dal Locatario nei confronti del Locatore. Le somme versate a titolo di acconto verranno detratte sull'ultima fattura di addebito del canone di noleggio. Il Locatario autorizza sin d'ora il Locatore a compensare eventuali note credito con le fatture emesse nei suoi confronti.

8.2: Il Locatore si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate ai singoli contratti; in ogni caso rimane salvo il diritto del Locatario di recedere dal contratto.

8.3: Il contratto di noleggio non verrà mai sospeso a causa di intemperie o per sospensioni od interruzioni di lavoro, a qualsiasi causa dovuti; pertanto non verranno concessi storni a fronte di richieste motivate da tali cause. Parimenti, in caso di fermo cantiere, mancata produzione, mancato ritiro e/o consegna dei mezzi, mancata assistenza e/o manutenzione in cantiere dovuti all'insorgenza di epidemie e/o pandemie o per forzate chiusure conseguenti all'imposizione di cosiddette zone rosse e/o ad alto rischio da parte delle Pubbliche Autorità, il contratto di noleggio proseguirà alle medesime condizioni stabilite, non vi saranno sospensioni dello stesso, né storni e/o riduzioni del canone e delle tariffe.

8.4: In caso di utilizzi oltre le 8 ore giornaliere e/o 40 settimanali e/o 160 mensili, il Locatario dovrà corrispondere un supplemento di canone proporzionale al maggior utilizzo. In caso di utilizzo del bene in giorni prefestivi, festivi o in orario notturno, il Locatario sarà tenuto al pagamento di un supplemento di canone pari alla tariffa integrale giornaliera indicata in contratto, e ciò anche nell'ipotesi in cui l'effettivo utilizzo sia inferiore alle 8 ore.

8.5: In caso di ritardo nel pagamento di somme dovute per qualsiasi titolo al Locatore, il Locatario sarà tenuto al versamento di interessi passivi al tasso di cui al D.Lgs 231/2002, dalla data di scadenza del pagamento fino al saldo oltre alle spese per mancato incasso (che varieranno in proporzione all'importo) da un minimo di €10,00 a un massimo di €100,00. Vengono altresì a decadere eventuali condizioni di dilazione di pagamento concesse in fase contrattuale.

8.6: Il mancato pagamento, anche di una sola rata di locazione, comporterà l'immediata sospensione del servizio di spurgo in cantiere ove previsto e concordato tra le parti. Qualora vi sia l'impossibilità di ritirare il servizio igienico per qualsiasi causa non imputabile alla Manetta srl, verrà addebitato al Locatario l'importo di 1.500€ più IVA a titolo di indennizzo.

Art. 9 IMPIEGO DEL BENE, DELLA MACCHINA E/O DELL'ATTREZZATURA

9.1: Il bene, la macchina e/o l'attrezzatura dovrà essere utilizzata unicamente dal Locatario ed esclusivamente per lo scopo e per la destinazione per cui è stata noleggiata; il bene, la macchina e/o l'attrezzatura non potrà essere sublocata senza espressa autorizzazione scritta, né data in uso o custodia a terzi senza formale autorizzazione del Locatore. Qualora, su espressa autorizzazione del Locatore, il Locatario dovesse dar luogo ad una sublocazione, comodato o simili, questi resterà comunque obbligato al pagamento dei canoni e sarà responsabile verso il Locatore di ogni eventuale danno che dovesse verificarsi nel corso della sublocazione, comodato o simili e della tenuta dei dati dagli utilizzatori terzi in conformità all'art. 20.2. Il Locatario dovrà far presente a terzi, che esercitassero azioni giudiziarie, sequestri o atti esecutivi di qualsiasi natura, che il bene, la macchina e/o l'attrezzatura in oggetto di locazione è di proprietà del Locatore, inoltre dovrà darne immediato avviso allo stesso. L'inosservanza di quanto previsto nelle sopraindicate condizioni comporterà l'immediata risoluzione del contratto.

9.2: Il bene, la macchina e/o l'attrezzatura noleggiata dovrà essere utilizzata dal Locatario con personale esperto, qualificato, formato e munito delle autorizzazioni eventualmente necessarie con la diligenza, prudenza e perizia del buon padre di famiglia. In conformità all'art. 72 del D.Lgs 81/08 ed all'accordo Stato Regioni 22/02/2012, il Locatario nella persona del datore di lavoro dovrà fornire al Locatore la lista degli operatori autorizzati all'utilizzo del bene, della macchina e/o dell'attrezzatura e, attraverso lo stesso modulo, la dichiarazione che gli stessi sono muniti di specifica abilitazione all'utilizzo del bene, della macchina e/o dell'attrezzatura conformemente a quanto richiesto dall'art. 73 del D.Lgs 81/08 e dall'accordo Stato Regioni 22/02/2012.

9.3: Il Locatario si impegna ad osservare tutte le norme regolamentari e di legge applicabili per l'uso del bene, della macchina e/o dell'attrezzatura, con particolare riguardo alla legislazione sulla sicurezza del lavoro e dell'ambiente e alle prescrizioni della casa costruttrice contenute nel libretto di istruzioni consegnatogli insieme ai beni/macchinari; il Locatario dà atto inoltre di conoscere perfettamente le modalità di utilizzo del bene, della macchina e/o dell'attrezzatura (previste nel libretto di istruzioni) ed esclude tassativamente l'uso della stessa per operazioni improprie, cioè per operazioni per cui il bene, la macchina e/o l'attrezzatura non sia idonea o eseguite in modo

non conforme alle medesime istruzioni, nonché per l'utilizzo in quota con presenza di vento con forza superiore a 5 (cinque) secondo la scala di BEAUFORT, in base alla misurazione rilevata dal servizio meteorologico locale.

9.4: Il Locatario si impegna, assumendosi ogni conseguente responsabilità ed onere, a non utilizzare in alcun caso i beni noleggiati non targati per la circolazione su strade di uso pubblico od aree ad esse equiparate.

9.5: Salvo diverse pattuizioni tra le parti, il bene, la macchina e/o l'attrezzatura noleggiata dovrà essere utilizzata per un orario massimo di lavoro di 8 ore giornaliere, 40 ore settimanali e 160 ore mensili, escluse le ore notturne (dalle ore 22.00 alle ore 6.00) e le giornate prefestive e festive. Le ore di maggior utilizzo rispetto ai limiti di cui sopra, dovranno essere comunicate per iscritto al Locatore e da questo preventivamente autorizzate; in ogni caso, saranno verificate e quantificate tramite misurazione mediante il contatore installato sulla macchina e/o tramite dispositivi satellitari ed addebitate come previsto nell'art.8.3.

9.6: In caso di segnalazione di utilizzo improprio del bene, della macchina e/o di contravvenzione agli obblighi di cui sopra, e/o nel caso in cui vengano meno i principi di sicurezza sul lavoro il Locatario autorizza espressamente sin d'ora il Locatore a procedere all'eventuale blocco del bene, anche a distanza, tramite dispositivi satellitari. Il Locatore non sarà in alcun caso responsabile nei confronti del Locatario come da specifiche riportate nell'art.8.1.

9.7: Nel caso di qualsiasi utilizzo per scopo diverso o non idoneo rispetto a quello per cui il bene, la macchina e/o l'attrezzatura è stata noleggiata, nonché di qualsiasi violazione ai divieti sopra indicati ed in generale di utilizzo in violazione di quanto convenuto con le condizioni speciali e generali di noleggio, sarà facoltà del Locatore effettuare il blocco del bene previa semplice comunicazione scritta, provvedere al ritiro del bene/macchinario locato e risolvere il contratto di diritto ex art.1456 c.c.

Art. 10 LUOGO DI DETENZIONE E DI UTILIZZO DELLA MACCHINA E/O DELL'ATTREZZATURA

10.1: Il bene, la macchina e/o l'attrezzatura dovrà essere detenuta e utilizzata nel luogo convenuto per iscritto nel contratto. Il Locatario dovrà custodire il bene, la macchina e/o l'attrezzatura con diligenza, in luogo recintato, sicuro e attivando, dove presenti, gli antifurti installati sul bene, sulla macchina e/o attrezzatura, utilizzando il criterio del buon padre di famiglia. L'autorizzazione per qualsiasi detenzione e utilizzo in luogo diverso da quello convenuto, dovrà essere richiesta per iscritto mediante pec indicata sul nostro sito internet al Locatore e da questo concessa per iscritto.

10.2: E' facoltà del Locatore, a suo insindacabile giudizio, ritirare il bene, la macchina e/o l'attrezzatura in qualsiasi momento senza preavviso se questa sia stata oggetto di tentato furto, furto parziale, atto vandalico, sabotaggio, occupazione di cantiere, scioperi, sommosse o tumulti popolari; il Locatario, in tal caso, non avrà diritto di pretendere indennizzi o quant'altro dal Locatore e sarà tenuto a riconsegnare immediatamente il bene, la macchina e/o attrezzatura noleggiata.

10.3: Il bene, la macchina e/o l'attrezzatura non potrà essere portata fuori dal territorio nazionale in tutte le isole e nelle regioni Lazio, Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, senza autorizzazione scritta del Locatore; la violazione di tale disposizione costituirà grave inadempimento. In tale eventualità il Locatario, a semplice richiesta del Locatore, sarà tenuto alla restituzione immediata a proprie spese del bene presso la sede del Locatore ed al pagamento di una penale pari al 100% del canone di noleggio riportato in Contratto.

10.4: Gli oneri relativi ad eventuale recupero del bene/macchinario locato, per qualsivoglia ragione e/o responsabilità, da luogo differente da quello convenuto e dichiarato in contratto, sino alla filiale in cui è stato sottoscritto il contratto stesso, saranno a carico del Locatario.

10.5: In difetto di autorizzazione scritta, se il bene, la macchina e/o l'attrezzatura verrà detenuta e utilizzata in luogo diverso da quello convenuto per iscritto, il contratto di noleggio potrà ritenersi risolto di diritto, ad iniziativa del Locatore, ex art.1456 c.c.

10.6: il bene, la macchina e/o l'attrezzatura dovrà essere detenuto e utilizzato nel luogo convenuto per iscritto nel contratto, è fatto assoluto divieto di spostamento, salvo autorizzazione scritta del Locatore. In caso di spostamento, il costo del trasporto sarà a carico del Locatario. Il Cliente prende atto ed accetta l'espresso divieto di spostare in autonomia il bene, la macchina e/o l'attrezzatura rispetto al luogo di consegna originario, in caso contrario il locatario sarà da considerarsi responsabile di qualunque danno (ivi incluso quello ambientale) derivante da un eventuale spostamento. Ogni eventuale spostamento potrà essere effettuato esclusivamente dal locatario con relativo addebito del servizio.

In caso di detenzione in ZTL, la richiesta di permessi ed i relativi costi saranno a carico del Locatario.

10.7: il bene, la macchina e/o l'attrezzatura dovrà essere posizionato in area accessibile ai mezzi preposti del locatore e sicuro per l'incolumità degli operatori incaricati all'espletamento delle operazioni di assistenza.

10.8: non è mai autorizzato lo spostamento, da parte del Locatario o suo incaricato, dei beni noleggiati tramite l'ausilio di mezzi speciali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo autogru, elicotteri, funivie, navi, chiatte). In caso contrario si riterrà immediatamente decaduta la garanzia assicurativa, il contratto di noleggio potrà ritenersi risolto di diritto, ad iniziativa del Locatore, ex art.1456 c.c. e verranno addebitati tutti i costi relativi al recupero del bene.

Art. 11 MANUTENZIONI

11.1: Il Locatario, previo avviso telefonico del Locatore, garantisce l'accesso del personale qualificato del Locatore medesimo, o da chi da lui autorizzato, al Cantiere ove sono collocate il bene, la macchina e/o l'attrezzatura noleggiata, ciò in condizioni di piena sicurezza, durante il normale orario di lavoro. Il rilascio dei permessi di accesso al cantiere rimane a totale carico del Locatario che si assume la responsabilità in caso di ritardi nel rilascio. Il Locatario autorizza sin d'ora l'immobilizzazione del bene per il tempo necessario all'intervento, e ciò senza diritto alcuno al risarcimento di danni e/o indennizzi, nonché al rimborso di oneri, anche per forzati fermi per inidoneità di collaudo periodico del bene.

11.2: Il Locatario si impegna ad effettuare a propria cura e spese tutti gli interventi di ordinaria manutenzione necessari o anche solo opportuni per il corretto funzionamento del bene e dei suoi dispositivi di sicurezza: in particolare, si impegna ad effettuare tutti i piani di Manutenzione ed i Controlli, come indicato sul manuale di uso e manutenzione del costruttore, relativi agli interventi giornalieri o delle 10 ore, settimanali o delle 50 ore, con obbligo di compilare e sottoscrivere il registro di controllo consegnato assieme all'oggetto noleggiato. In particolare, sono a carico e cura del Locatario il controllo del funzionamento del contatore e gli interventi di controllo periodico (es. carica batteria; livello elettrolito batteria; livello olio motore termico; livello liquido refrigerante motore; livello gasolio; perdite olio idraulico, meccanico, freni; funzionamento regolare movimenti di sollevamento e trazione; funzionamento regolare dei freni, claxon, segnalatori e dispositivi di sicurezza, ruote e rulli), come da indicazioni riportate sul libretto di uso e manutenzione.

11.3: Le parti espressamente convengono che qualora il Locatario non effettui le manutenzioni, gli interventi e i controlli elencati all'articolo 11.2, a prescindere da eventuali provvedimenti giudiziari, sarà facoltà del Locatore, a suo insindacabile giudizio e previa comunicazione scritta, effettuare il blocco del bene, anche a distanza tramite dispositivi satellitari, provvedere al ritiro del bene/macchinario locato e risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c., in quanto vengono a mancare i principi di sicurezza sul lavoro. Fermo restando il diritto di agire del Locatore per il risarcimento di ogni ulteriore danno.

In caso di segnalazione di utilizzo improprio e/o errato della macchina e/o di contravvenzione agli obblighi di cui al punto 11.2, il Locatore non sarà in alcun caso responsabile nei confronti del Locatario come da specifiche riportate nell'art. 8.1.

Art. 12 RIPARAZIONE ED INCIDENTI

12.1: Il Locatario si impegna a dare immediata comunicazione scritta al Locatore di qualsiasi malfunzionamento significativo del bene, della macchina e/o attrezzatura, fornendo una descrizione dell'accaduto e delle condizioni della stessa. Il Locatario accetta le richieste di immobilizzazioni del bene durante il normale orario di lavoro, in attesa dell'intervento del Locatore per la riparazione. Il Locatario si impegna, sino a riparazione avvenuta, a non utilizzare il bene, la macchina e/o l'attrezzatura in quanto, anche solo potenzialmente, potrebbe essere fonte di danno a cose, persone, nonché al bene, alla macchina e/o l'attrezzatura stessa. Sono vietati lo smontaggio e la riparazione del bene locato da parte di personale non autorizzato dal Locatore, pena la risoluzione del contratto con relativi addebiti.

12.2: In caso di guasto o di difetto di funzionamento del bene, della macchina e/o dell'attrezzatura per uso improprio, o comunque errato della stessa da parte del Locatario o per la mancata osservanza di uno dei punti indicati nell'art.11.2, il Locatario accetta incondizionatamente quanto il Locatore gli addebiterà per il ripristino e la riparazione del bene, della macchina e/o attrezzatura noleggiata, incluse le uscite del personale tecnico qualificato e relative trasferte. La durata del contratto di noleggio non si sospenderà durante il tempo necessario per le riparazioni e i ripristini ed il Locatario rimarrà impegnato per il pagamento dei canoni fino alla scadenza. Ove le riparazioni non possano essere differite al termine del contratto, il Locatario dovrà tollerarle anche quando importino privazione del godimento della cosa locata, e ciò sino al termine

del contratto. Qualora si presentasse la necessità del ritiro del bene, della macchina, il trasporto con il carico e lo scarico del bene saranno ad esclusivo carico, rischio, responsabilità e spese del Locatario. Il Locatario sarà inoltre tenuto ad indennizzare il Locatore per il fermo macchina in misura pari al canone di noleggio per il tempo necessario alla riparazione. Le parti convengono che nel caso di utilizzo improprio, o comunque errato, della macchina o dell'attrezzatura da parte del Locatario o per mancata osservanza di uno dei punti indicati al punto 11.2, è facoltà del Locatore, a suo insindacabile giudizio, nei casi di cui sopra, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c.

12.3: In caso di guasto o di difetto di funzionamento della macchina e/o dell'attrezzatura non imputabile a colpa o utilizzo del Locatario o alle manutenzioni allo stesso facenti carico, il Locatore provvederà a propria cura e spese alle riparazioni ed ai ripristini. In tal caso, nessun ulteriore onere, indennizzo, danno o quant'altro potrà essere preteso dal Locatario nei confronti del Locatore.

12.4: È facoltà del Locatore sostituire il bene, la macchina e/o l'attrezzatura in cui si sia verificato un guasto od un difetto di funzionamento non imputabile al Locatario con altra analoga macchina e/o attrezzatura. In tal caso durante la fase di sostituzione, il Locatario non avrà facoltà di recesso dal contratto di noleggio. Nel caso di impossibilità di accesso al cantiere, il costo totale della sostituzione sarà a carico del Locatario.

12.5: Il Locatario rinuncia, in ogni caso, ad ogni azione, diritto o pretesa verso il Locatore, per danni, indennizzi o quant'altro, per mancata esecuzione dei lavori, per fermo cantiere, per ritardi e/o mancanza di permessi di accesso al cantiere, eccetera, in conseguenza di guasti, rotture, difetti, cambi pneumatici ed in generale per il mancato funzionamento della macchina e/o dell'attrezzatura. Nessuna richiesta di sospensione potrà essere avanzata per i giorni di fermo causati dalla mancanza di permessi di accesso al cantiere.

12.6: In caso di incidente alla macchina e/o all'attrezzatura, valgono le medesime condizioni previste per le riparazioni ed i ripristini a carico del Locatario, essendo egli comunque responsabile nei confronti del Locatore per la conservazione della macchina e/o dell'attrezzatura anche per atto o fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore, fatto salvo il suo eventuale diritto o rivalsa nei confronti di terzi.

12.7: In caso di furto di singole parti della macchina e/o dell'attrezzatura, il Locatario sarà tenuto al regolare pagamento del canone anche per il periodo necessario alla sostituzione dei pezzi sottratti. In tale eventualità, il Locatore comunicherà quanto prima al Locatario il costo delle sostituzioni, che dovranno essere pagate anticipatamente dal Locatario stesso.

12.8: Il servizio di assistenza in cantiere è garantito nei giorni feriali dal Lunedì al Venerdì nelle 8 ore lavorative. Non si effettueranno interventi di assistenza in cantiere nei giorni prefestivi, festivi e notturni. Le richieste di interventi in orario prefestivo, festivo e/o notturno, se non concordato e sottoscritto in fase contrattuale, saranno a carico del Locatario. Il Locatore applicherà, per ogni intervento di assistenza sia telefonico che in cantiere, un importo come diritto di chiamata.

12.9: Resta inteso che, se la riparazione è conseguente a fatto e/o colpa del Locatario, questi non potrà invocare la riduzione del corrispettivo pattuito né recedere dal contratto.

Art. 13 DIVIETI

13.1: È fatto divieto (salvo autorizzazione scritta del Locatore) impiegare i macchinari e/o attrezzature oggetto del presente contratto per le seguenti lavorazioni:

1) lavorazioni in gallerie - 2) lavorazioni in porti e aeroporti - 3) lavorazioni su argini di fiumi, corsi d'acqua, coste di mare e/o laghi - 4) lavorazioni di sabbatura e idrosabbature - 5) lavorazioni di idrodemolizioni. Eventuali deroghe ai divieti di cui ai precedenti punti da 1) a 5) potranno essere accordate unicamente in forma scritta e previa richiesta scritta del Locatario.

13.2: La violazione dei suddetti divieti comporta la risoluzione automatica del contratto a sensi dell'art. 1456 c.c. Il Locatario sarà inoltre tenuto al pagamento di tutti i costi occorrenti per riparare e ripristinare il macchinario e/o l'attrezzatura, nonché al risarcimento di tutti i danni cagionati (inclusi quelli da fermo macchina e/o attrezzatura). Si precisa, al riguardo, che le garanzie assicurative non comprendono i danni derivanti dall'impiego dei beni locati nelle lavorazioni di cui all'art. 13.1.

13.3: È fatto divieto al Locatario di apportare qualsiasi variazione e/o modifica alla macchina e/o attrezzatura locata. È fatto altresì divieto di togliere e/o modificare le targhe di proprietà e/o le scritte presenti sulla macchina e/o dell'attrezzatura noleggiata.

Art. 14 RESPONSABILITÀ

14.1: Il Locatario è responsabile della custodia e cura della macchina e/o attrezzatura, che dovrà collocare in luogo sicuro (chiuso e/o vigilato), assumendo tutte le precauzioni e gli accorgimenti onde evitare furti, danneggiamenti, atti vandalici, dal momento in cui ne prende possesso (ove per possesso si intende: bene ritirato dal Locatario o consegnato dal Locatore, a prescindere dalla decorrenza contrattuale che potrebbe anche essere successiva) fino al momento della sua restituzione (ove per restituzione si intende il momento della presa in custodia del bene da parte del Locatore, indipendentemente dalla data di cessazione del contratto di noleggio che potrebbe anche essere precedente).

14.2: Il Locatario si impegna a garantire e manlevare il Locatore da qualsiasi responsabilità e, comunque, dal pagamento di qualsivoglia somma per qualsiasi titolo venga da chiunque pretesa per l'utilizzo e/o la detenzione del bene locato, anche per danneggiamento o perimento dello stesso, per atto o fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. Premesso che, come indicato nell'art. 9.1, il macchinario e/o l'attrezzatura è e rimane della ditta locatrice, e che esso non potrà essere dato dal Locatario in uso o in custodia o ceduto a terzi, e fermo in particolare quanto detto nella presente, il Locatario assumerà, dal momento del ritiro e fino alla presa in custodia del Locatore, la piena responsabilità civile e penale per tutti i danni che potranno essere arrecati a persone e cose in conseguenza dell'uso e della manutenzione del macchinario e/o dell'attrezzatura oggetto della locazione, restando la locatrice espressamente scaricata da qualsiasi responsabilità. Pertanto il Locatario è tenuto a propria cura e spese a stipulare idonea polizza di assicurazione a copertura di tutti i rischi di cui sopra, nessuno escluso.

14.3: Il Locatario è responsabile per la perdita e/o il danneggiamento dei documenti di legge di corredo alla macchina (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, manuale d'uso e manutenzione, certificato di collaudo, certificazione CE, documenti di circolazione, manuale di verifica/controllo) e si assume l'onere per eventuali sanzioni irrogate dagli enti preposti alle verifiche nel caso in cui la documentazione risultasse danneggiata, incompleta, manomessa e/o non presente sul mezzo all'atto della verifica.

14.4: Il Locatario riconosce espressamente che per la durata di tutta la locazione a lui personalmente competerà ogni responsabilità anche nei confronti dell'I.S.P.E.S.L. (o Asl), per qualunque infrazione alle norme di prevenzione infortuni vigenti (con particolare riguardo al D.P.R. 164 del 7.1.1956) o ad eventuali nuove normative, che potessero essere accertate in relazione all'impiego della macchina o dell'attrezzatura oggetto della locazione. Poiché la macchina o l'attrezzatura è e rimane intestata alla società locatrice, sarà cura del Locatario, in caso di eventuali visite dell'I.S.P.E.S.L. (Asl), di far risultare il proprio nominativo come responsabile ai sensi di quanto precede. Si ricorda che è a carico del Locatario la dotazione sui mezzi di cassetta primo soccorso ed estintore, tale obbligo non è da attribuirsi al Locatore in caso di noleggio senza operatore.

14.5: Il Locatario si assumerà ogni rischio di movimentazione, spostamento, incendio, furto nonché perimento totale o parziale del macchinario predetto e/o dell'attrezzatura, qualunque ne sia la causa, dandosi atto che il valore del macchinario e/o dell'attrezzatura locati, per concorde determinazione delle parti, è quello a nuovo indicato sul contratto. Il Locatario si assumerà altresì ogni onere di spesa in caso di sequestro, fermo amministrativo e/o confisca della macchina e/o della attrezzatura, qualora ciò sia causato da responsabilità non imputabili al Locatore (come, a titolo esemplificativo, in ipotesi di negligenza nell'utilizzo, utilizzo improprio, mancato rispetto delle norme di sicurezza, circolazione su strada di mezzi non targati, ecc.). In tale eventualità, il Locatario sarà tenuto al pagamento del canone del noleggio giornaliero durante il periodo di inutilizzo per sequestro e/o fermo amministrativo, eventuali sanzioni per violazione al Codice della Strada e, in caso di confisca, al pagamento al Locatore del valore a nuovo della macchina e/o della attrezzatura indicato sul contratto. Il Locatario inoltre sarà tenuto al pagamento di ogni spesa (assistenza legale, spese vive, eccetera) oltre alla somma di € 600,00 più IVA a titolo di rimborso forfetario per la gestione pratica. In ipotesi di sequestro, fermo amministrativo e/o confisca della macchina e/o della attrezzatura locata causata da responsabilità imputabili al Locatore, quest'ultimo risponderà unicamente delle eventuali sanzioni amministrative dovute a suo errore, ma sarà esente da ogni responsabilità verso il Locatore per eventuali danni, sia diretti che indiretti (come, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, per danni da fermo cantiere, mancata produzione, ecc...), conseguenti al blocco del cantiere.

14.6: In ipotesi di mancato pagamento di pedaggi autostradali, di elevazione di sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada o ad altre norme di legge, il Locatore inviterà l'Autorità competente a rinotificare il provvedimento/verbale al Locatario che sarà tenuto al pagamento. Il Locatario inoltre sarà tenuto al pagamento della

somma di € 100,00 più IVA a titolo di rimborso forfetario delle spese gestione pratica (€50,00 più IVA in caso di mancati pedaggi). Il Locatario sarà responsabile direttamente nei confronti dell'Autorità che ha irrogato la sanzione pecuniaria.

14.7: In caso di furto, se il bene trafugato viene rinvenuto, saranno imputabili al cliente le spese sostenute per il recupero, per le denunce, le operazioni di ricerca e dissequestro del bene. Inoltre il cliente sarà tenuto a corrispondere alla società di noleggio l'intero ammontare dei danni riportati in quanto esclusi dall'assicurazione da noi fornita (bocchetti chiavi sforzate, decalcomanie mancanti, ed altre eventuali parti mancanti o danneggiate).

Art. 15 ASSICURAZIONE

15.1: Il Locatore si impegna ad assicurare i veicoli targati idonei alla circolazione stradale con adeguata Polizza RCA, come da legge nr. 990/69. Il Locatore non sarà tenuto ad eventuali risarcimenti per importi eccedenti i massimali di polizza, per cui rimane esclusivamente responsabile il Locatario; quest'ultimo si impegna a garantire e manlevare il Locatore per eventuali pretese di danni per importi eccedenti i massimali di polizza.

15.2: Il Locatario si impegna a garantirsi, con idonea copertura assicurativa, per i danni conseguenti alla responsabilità civile verso terzi, informando senza ritardo il Locatore di qualsiasi incidente causato dal macchinario e/o dall'attrezzatura, facendosi carico, in caso di ritardo o di omissione, di tutte le conseguenze.

15.3: Rimane a carico del Locatario la differenza tra l'ammontare del danno ed il minor risarcimento liquidato dalla Compagnia Assicuratrice in applicazione di franchigie, scoperti o per qualsiasi altra causa non imputabile al Locatore.

15.4: Qualora il Locatario ritenga di fare intervenire la propria assicurazione, dovrà attivarsi ed impegnarsi con lo scrupolo del buon padre di famiglia a fare sì che il danno venga rimborsato al Locatore entro e non oltre 30 giorni dalla sua denuncia. Trascorso tale periodo il Locatario dovrà provvedere direttamente al pagamento dei danni da lui causati, che potranno essere immediatamente fatturati dal Locatore. Il Locatario autorizza da subito il Locatore ad emettere comunque nei suoi confronti la fattura relativa ai danni rilevati, a prescindere da qualsiasi esito abbia la pratica assicurativa. Tale fattura, qualora il danno venga risarcito direttamente dall'assicurazione, entro i termini sopra citati, potrà essere stornata a semplice richiesta del Locatore.

15.5: Il mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata del contratto di noleggio, così come il mancato pagamento di eventuali addebiti di danni, costi e/o altro, comporterà, nei casi in cui sia prevista, l'inoperatività della tutela dei beni/macchinari locati. In tale ipotesi, rimarrà a totale carico del Locatario il rischio assicurativo e lo stesso sarà tenuto al risarcimento integrale dei danni subiti dalla macchina o dall'attrezzatura noleggiata nonché, in caso di furto o di perimento, al rimborso del suo controvalore.

15.6: Sono esclusi dalle garanzie assicurative, e ne provocano l'immediato decadimento, tutti i **danni causati da dolo**, colpa grave, utilizzo del bene/macchinario locato non conforme al manuale d'uso e manutenzione, lavori di sabbiatura, lavori tipo spritz beton, cementificazione, prodotti coprenti e/o corrosivi ed, in generale, lavori in galleria, mancato controllo, spegnimento e/o disinserimento dei sistemi di sicurezza, mancata esecuzione della manutenzione ordinaria, danni al mezzo causati da rotture di accessori non forniti dal locatore, danni causati da sabotaggio, danni elettrici, occupazione di cantiere, scioperi, sommosse, tumulti popolari o eventi simili, danni causati o agevolati da crolli strutturali, eruzioni vulcaniche, terremoti, tempeste, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, valanghe ed altri eventi atmosferici a carattere catastrofico o anomali, urto contro animali, caduta di aeromobili e loro parti, danni derivanti da impiego in lavorazioni riportate nell'art.13.1. Sono esclusi tutti gli utensili e gli accessori di corredo macchina che saranno ad esclusivo carico del Locatario con addebito al valore di mercato a nuovo. Sono altresì esclusi i danni verificatisi in occasione dell'utilizzo del bene/macchinario locato da parte di personale non qualificato. In caso di ritrovamento di beni rubati, verranno addebitati i costi relativi al recupero della macchina e/o attrezzatura oltre un importo fisso di gestione pratica pari a € 500,00 più IVA.

15.7: Il Locatario prende inoltre atto che il bene/macchinario locato può essere soggetto, per qualsiasi titolo o causa, a perdite di olio e/o di altri liquidi: pertanto il Locatario si obbliga a porre in essere quanto necessario al fine di poter prevenire danni di qualsiasi genere e natura a se stesso e/o soggetti Terzi. In ogni caso il Locatario si obbliga a manlevare e tenere indenne il Locatore da qualsiasi responsabilità in caso di danni diretti e consequenziali derivanti dalle predette perdite olio e/o di altri liquidi del bene/macchinario locato.

15.8: Per i beni circolanti su strada, sono esclusi dalle garanzie assicurative tutti i danni provocati al bene e/o a terzi a seguito di violazione del codice della strada (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, guida in stato di ebbrezza e/o sotto effetto di sostanza stupefacenti).

15.9: Le garanzie non sono operanti per danni causati ai beni durante la movimentazione ed il trasporto, ivi compreso il carico o lo scarico, anche nel caso in cui ci si avvalga di soggetti terzi.

15.10: Provoca l'immediato decadimento delle garanzie assicurative, la detenzione ed utilizzo della macchina e/o dell'attrezzatura in luogo diverso da quello convenuto o autorizzato per iscritto nel contratto di noleggio.

15.11: Per le specifiche relative alle tutele dei beni, franchigie e condizioni si rimanda a quanto riportato sul modulo 'Condizioni e tutele dei beni/macchinari locati' allegato al contratto.

15.12: la quota assicurativa verrà addebitata per tutta la durata del noleggio, senza eccezione alcuna.

Art. 16 RESTITUZIONE DELLA MACCHINA E/O DELL'ATTREZZATURA

16.1: La macchina e/o l'attrezzatura, alla scadenza convenuta, o nel caso di risoluzione di diritto o di recesso dal contratto, o comunque nel caso di risoluzione dello stesso per qualsiasi titolo, dovrà essere restituita immediatamente dal Locatario al Locatore. Il Locatario dovrà comunicare tassativamente per iscritto con 24 ore di anticipo la messa a disposizione della macchina e/o attrezzatura per il ritiro; qualora ciò non avvenga, il medesimo sarà tenuto al pagamento dei canoni sino a 24 ore dal momento della comunicazione, non essendo ammessa alcuna altra modalità di comunicazione se non quella scritta.

16.2: La responsabilità del trasporto per la restituzione della macchina e/o dell'attrezzatura è a totale carico della parte che vi provvede, come indicato nell'art.6.3.

16.3: Le parti, all'atto della restituzione del bene locato, sottoscriveranno un documento di reso (scheda di prima visione), in cui verranno indicati dal Locatore i vizi o difetti, imputabili al Locatario, che sarà possibile individuare ad un primo esame dello stesso. La macchina e/o l'attrezzatura verrà ritirata con "riserva di verifica" che sarà effettuata dal Locatore entro 5 giorni lavorativi successivi al ritiro, rimanendo il bene a disposizione del Locatario per visione per ulteriori 3 giorni. Tale atto verrà sottoscritto dal Locatario e/o dal vettore o da chi, comunque, incaricato dal Locatario, anche senza specifico incarico scritto. Qualora i beni ritirati contengano merci, queste saranno messe a disposizione del Locatario presso il deposito del Locatore; il Locatario sarà tenuto a provvedere al loro ritiro entro 3 giorni dalla presa in carico del bene.

16.4: In caso di ritiro della macchina e/o dell'attrezzatura presso il Cantiere del Locatore, il bene verrà ritirato con "riserva di verifica" che sarà effettuata in sede del Locatore nei termini specificati nell'art.16.3. Le attrezzature dovranno essere restituite smontate e assemblate così come consegnate dal Locatore e rese disponibili in un unico sito, facilmente raggiungibile dai mezzi di trasporto; in caso contrario, i beni non verranno ritirati, il ritiro verrà differito ad altra data e il Locatario sarà tenuto al pagamento di un indennizzo, in misura pari al canone di locazione, per ogni giorno di ritardo nella riconsegna (che avrà luogo dopo che il Locatario avrà smontato e assemblato i beni locatigli, ne avrà dato comunicazione al Locatore e quest'ultimo avrà quindi potuto provvedere al loro ritiro). In tale eventualità il Locatario sarà inoltre tenuto al rimborso delle spese sostenute dal Locatore per il viaggio di andata e ritorno a vuoto.

16.5: La macchina e/o l'attrezzatura dovrà essere restituita dal Locatario al Locatore nelle medesime condizioni in cui gli è stata consegnata, pulita, integra, perfettamente funzionante, con ogni accessorio e documentazione consegnati, con i corretti livelli d'olio, d'acqua ed antigelo, d'acqua nelle batterie, con gli pneumatici e tutti gli accessori ed utensili, il cui stato di usura sia normale in relazione all'uso effettuato e con il livello di carburante presente nel serbatoio alla consegna. Verranno imputati al Locatario tutti i costi per i rabbocchi ed il ripristino delle parti usurate oltre il normale funzionamento, nonché i costi delle manutenzioni a suo carico non effettuate, delle parti mancanti (anche per furto o per qualsivoglia altra causa), delle riparazioni di guasti della macchina e/o dell'attrezzatura a lui imputabili, dei costi di preparazione dell'attrezzatura e/o di eventuale viaggio di ritiro a vuoto. Il Locatario sarà inoltre tenuto a corrispondere un indennizzo, proporzionale al canone del noleggio convenuto, per ogni giorno di fermo della macchina durante le operazioni necessarie a ripristinare o riparare la stessa. Detti pagamenti dovranno essere effettuati rispettando le scadenze riportate in fattura del Locatore.

16.6: In caso di utilizzo in ambiente tossico o cancerogeno, il Locatario si impegna a restituire al Locatore la macchina e/o l'attrezzatura previa bonifica e lavaggio accurato della stessa fino alla completa rimozione degli agenti tossici e/o cancerogeni come richiesto dalla normativa specifica.

16.7: Il Locatore si riserva il diritto di denunciare ogni ulteriore vizio o difetto, anche non occulto, della macchina e/o dell'attrezzatura e/o dei suoi accessori, imputabili al Locatario, comunicandolo per iscritto allo stesso entro 30 giorni dalla restituzione.

Art. 17 ISPEZIONI

17.1: Il Locatore ha il diritto di ispezionare in qualsiasi momento, tramite propri incaricati, la macchina e/o l'attrezzatura concessa a noleggio. Con la sottoscrizione della presente, il Locatario autorizza irrevocabilmente il Locatore ad accedere al cantiere in cui trovansi il bene, la macchina e/o le attrezzature locate per l'ispezione delle stesse. Nel caso di rifiuto a far ispezionare la macchina e/o l'attrezzatura da parte del Locatario, il contratto si riterrà risolto di diritto ex art. 1456 c.c.

Art. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

18.1: Il Locatario, in tutti i casi di risoluzione di diritto del contratto, per cui non si sia previsto diversamente nelle presenti condizioni generali di contratto, sarà tenuto all'immediata restituzione della macchina e/o dell'attrezzatura, al pagamento dei canoni scaduti e, comunque, maturati fino al rientro in possesso del bene da parte del Locatore, al rimborso di ogni spesa sostenuta dal Locatore per l'eventuale recupero del bene locato (con costo fisso per la gestione pratica amministrativa pari a €250,00 più IVA), alla copertura dei costi per riparazioni e ripristini del bene ed al pagamento di una penale pari al 100% dei canoni che sarebbero maturati fino alla scadenza convenuta del contratto, fatto salvo il diritto del Locatore a chiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni. In caso l'attrezzatura non sia rimovibile e, di conseguenza, non sia ritirabile, il Locatore provvederà a fatturare in vendita al Locatario i beni al valore a nuovo indicato in contratto. Con la sottoscrizione della presente, il Locatario autorizza irrevocabilmente il Locatore ad accedere al cantiere in cui trovansi la macchina e/o le attrezzature locate per il recupero delle stesse, recupero che viene ora per allora irrevocabilmente autorizzato. In caso di ritardo nel ritiro della macchina e/o attrezzatura per cause imputabili al Locatario (esempio accesso non consentito), sarà addebitata una quota fissa pari a € 500,00 (o € 1.000,00 in caso di notturno) per ogni giorno di ritardo subito.

Art. 19 DEPOSITO A GARANZIA

19.1: Il deposito a garanzia, se convenuto fra le parti, deve essere versato contestualmente alla firma del contratto. Con la sottoscrizione della presente, Il Locatario autorizza espressamente fin da ora il trattenimento del deposito a garanzia e l'immediata messa all'incasso e riscossione dello stesso a fronte di totale o parziale inadempimento da parte del Locatario di una qualsivoglia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, con rinuncia del Locatario medesimo a far valere qualsivoglia eccezione in merito.

19.2: In caso di mancato versamento del deposito a garanzia, se non convenuto, la macchina e/o l'attrezzatura non verrà consegnata, il contratto di noleggio si riterrà risolto di diritto e il Locatario sarà tenuto al pagamento al Locatore di una penale pari al 100% dell'importo dell'intero valore del contratto convenuto.

19.3: Il deposito di garanzia verrà restituito dal Locatore al Locatario, senza interessi, solo dopo:

a) l'integrale pagamento di tutti i crediti vantati dalla Manetta Srl a qualsiasi ragione o titolo (siano essi derivanti dal presente contratto che da contratti precedenti e/o contestuali, siano essi derivanti da contratti di noleggio e/o fatture di vendita);

b) la restituzione della macchina e/o dell'attrezzatura, se questa sarà integra, esente da danni e guasti, provvista di ogni sua parte, nonché degli accessori e della documentazione consegnati ed, in caso di macchine autorizzate alla circolazione stradale, se non sia stata oggetto di sinistro.

19.4: Pre-autorizzazione con carta di credito: la pre-autorizzazione vincola l'importo sulla carta di credito fino al termine del noleggio affinché sia garantita la presenza di fondi sufficienti. Al termine del noleggio, l'importo a saldo verrà addebitato sulla carta di credito. Nel caso il Locatario utilizzi un'altra forma di pagamento, lo svincolo della pre-autorizzazione verrà fatto nell'arco di 15/20 giorni esclusivamente a cura dell'emittente della carta, i tempi di svincolo non saranno dipendenti dalla volontà del Locatore. Con la sottoscrizione della presente, Il Locatario autorizza espressamente l'addebito sulla propria carta di credito di tutti i costi inerenti alle obbligazioni assunte con il presente contratto.

19.5: Nel caso di inosservanza degli art.8.1 e art. 19.3 (commi a,b), il deposito a garanzia verrà incamerato dal Locatore, senza necessità di alcuna comunicazione, sino alla concorrenza del controvalore dei canoni non pagati e/o dei costi e dei danni tutti (anche per il fermo macchina e/o attrezzatura, per le spese di recupero, le riparazioni ed i ripristini) subiti dal Locatore. E' fatto salvo il diritto del Locatore ad ottenere il risarcimento del maggior danno per le spese di recupero, le riparazioni, i ripristini, e dell'indennizzo per il fermo della macchina e/o attrezzatura, così come sopra indicata.

19.6: In caso di acquisizione da parte della società Manetta Srl di crediti dalle società collegate al Gruppo Mollo, gli stessi potranno essere, a discrezione della Manetta srl, compensati con l'eventuale deposito a garanzia, che verrà quindi incamerato totalmente o restituito solo per la parte eccedente.

19.7: Rimane a carico del Locatario il costo fisso di €150,00 più IVA per la gestione amministrativa dell'incasso od escussione del deposito di garanzia.

19.8: Se incamerato, il deposito a garanzia verrà restituito solo tramite bonifico bancario, a prescindere dalla modalità di rilascio iniziale, in seguito a richiesta scritta del locatario pervenuta tramite pec all'indirizzo indicato sul sito internet www.mollofratelli.com

Art. 20 - Protezione dei dati personali

Il locatore, in qualità di titolare del trattamento, si impegna a trattare i dati personali in conformità al regolamento UE 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. - codice privacy.

Il locatore ha nominato un responsabile della protezione dei dati (RPD) contattabile all'indirizzo dpo@spazio88.com.

I dati personali trattati includono:

Dati identificativi, Dati di contatto, Dati di localizzazione (geolocalizzazione dei mezzi).

Questi dati sono trattati per le finalità di esecuzione del contratto di noleggio, adempimento degli obblighi di legge (es. Sicurezza sul lavoro) e tutela dei beni aziendali (geolocalizzazione).

Il trattamento dei dati personali si basa sul consenso del locatario (per la geolocalizzazione) e sull'esecuzione del contratto e obblighi di legge (per le altre finalità).

I dati personali possono essere comunicati ad autorità pubbliche, subfornitori coinvolti nella locazione dei mezzi e personale autorizzato del locatore, i dati in oggetto non saranno trasferiti verso Paesi Terzi non operanti in accordo al GDPR.

I dati personali saranno conservati per il tempo necessario all'esecuzione del contratto, all'adempimento degli obblighi di legge e per i legittimi interessi del Titolare quali l'eventuale difesa.

Il locatario ha diritto di accedere ai propri dati personali, chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati, opporsi al trattamento o limitarlo e proporre reclamo all'autorità di controllo.

Art. 21 FORO ESCLUSIVO

21.1: Le parti dichiarano e convengono espressamente che per ogni eventuale controversia inerente il presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino. In alternativa al Foro di Torino, le parti dichiarano e convengono espressamente che la parte che per prima agirà in giudizio potrà scegliere quale Foro competente in via esclusiva quello di Asti.

Art. 22 RECLAMI

22.1: Ogni reclamo, protesta o denuncia di vizi sarà efficace esclusivamente se diretta al Locatore.

Art. 23 AUTORIZZAZIONE AL RITIRO DELLA MACCHINA E/O DELL' ATTREZZATURA



23.1: Il Locatario autorizza sin d'ora irrevocabilmente il Locatore ad accedere in qualsiasi momento al proprio cantiere, anche in sua assenza, per il ritiro della macchina e/o dell'attrezzatura oggetto del presente contratto. In caso di ritardo nel ritiro della macchina e/o attrezzatura per cause imputabili al Locatario, sarà addebitata una quota fissa pari a € 500,00 (o € 1.000,00 in caso di rientro in orario notturno) per ogni giorno di ritardo subito.

Art. 24 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA:

24.1: Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. con semplice comunicazione scritta inviata dal Locatore nei seguenti casi: per violazione, anche parziale, di quanto previsto agli artt. 5), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 17) da parte del Locatario.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 C.C. il Locatario dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:

2) perfezionamento del contratto; 4) recesso anticipato e mancata consegna; 5) decorrenza e durata; 6) consegna e trasporto; 7) rifiuto o mancato ritiro del Locatario; 8) canone di noleggio; 9) impiego della macchina e/o dell'attrezzatura noleggiata; 10) luogo di detenzione e di utilizzo della macchina e/o dell'attrezzatura; 11) manutenzioni; 12) riparazioni ed incidenti; 13) divieti; 14) responsabilità; 15) assicurazione; 16) restituzione della macchina e/o dell'attrezzatura; 17) ispezioni; 18) risoluzione del contratto; 19) deposito a garanzia; 21) foro esclusivo; 23) autorizzazione al ritiro della macchina e/o dell'attrezzatura; 24) clausola risolutiva espressa

Manetta Srl – Versione 20 Settembre 2024